



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018002 UFFICIO CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE OSPEDALIERA E
AMBULATORIALE**

DGR n. 600 del 16/09/2025

OGGETTO: CONTRATTUALIZZAZIONE ART. 8 QUINQUIES D.LGS.N.502/92 E SS.MM.II. – PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DI LABORATORIO ANALISI (01 SETTEMBRE 2025 – 31 DICEMBRE 2026) E ULTERIORI DISPOSIZIONI



DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 16/09/2025

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018002 Ufficio Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete Ospedaliera e
Ambulatoriale

OGGETTO: Contrattualizzazione art. 8 quinquies D.Lgs.n.502/92 e ss.mm.ii. – prestazioni di specialistica ambulatoriale e di laboratorio analisi (01 settembre 2025 – 31 dicembre 2026) e ulteriori disposizioni

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 *Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421;*

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 8-quinquies secondo cui *la Regione e le Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, stipulano contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati stabilendo il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima Unità Sanitaria Locale si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza, ed il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato;*

VISTA la L.R. 32/2007 del 31.7.2007 *Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e ss.mm.ii;*

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017 *Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'art. 1, c. 7 Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;*

VISTA la LRA n. 9/2024, come modificata dalla LRA 9 dicembre 2024, n. 24 e dalla LRA 6 febbraio 2025 n. 3, con la quale il Consiglio Regionale ha dato disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del Servizio Sanitario regionale risultante dal Conto Economico al quarto trimestre 2023;

VISTA la LRA 22 maggio 2025, n. 16 *Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del Servizio Sanitario Regionale risultante dal Conto Economico al quarto trimestre 2024;*

VISTA la DGR n. 427 del 09/07/2025 di approvazione del Programma Operativo 2025-2027;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale n. 500/2022, n. 344/2023 e n. 806/2022 (specialistica ambulatoriale), n. 218/2023 e n. 339/2023 (laboratori analisi) che hanno definito la pregressa programmazione, ex art. 8 quinquies, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di laboratorio analisi;

CONSIDERATO che l'efficacia dei contratti dalla stessa discendenti è stata postergata, dalla Giunta regionale, alla data del 31 agosto 2025 con le deliberazioni n. 945/2024 e n. 406/ 2025 in attesa di acquisire, dall'AGENAS, il fabbisogno di cui alla Convenzione ex DGR n. 42/2025;

PRECISATO che le tornate contrattuali trovano regolamentazione e disciplina in distinti e autonomi provvedimenti giuntali in quanto attuativi della programmazione sanitaria ed economico-finanziaria relativa allo specifico periodo di riferimento;

EVIDENZIATO che, per costante giurisprudenza, la definizione dei limiti di spesa da destinare all'acquisto di prestazioni da strutture private accreditate, è caratterizzata da ampi margini di discrezionalità, bilanciando *"interessi diversi e per certi versi contrapposti"* quali il contenimento della spesa pubblica e il diritto alle cure mediche (vedasi CdS n. 12060 del 2018);

RICHIAMATO il Decreto Legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con la Legge 29 luglio 2024, n.107 che, nell'introdurre misure per ridurre i tempi di attesa e migliorare la trasparenza, mira a garantire l'accesso alle prestazioni sanitarie entro tempi massimi stabiliti, con classi di priorità specifiche per le diverse necessità, prevedendo l'istituzione di una Piattaforma Nazionale per le Liste di Attesa (PNLA) gestita da AGENAS, sistema informativo nazionale che raccoglie e aggrega i dati forniti periodicamente da tutte le Regioni italiane, acquisiti attraverso l'interoperabilità con le rispettive Piattaforme Regionali;

RILEVATA la necessità, anche da interlocuzioni con le AASSLL, di assicurare la presa in carico degli aventi diritto nei tempi di attesa stabiliti dalla suddetta normativa, salvaguardando, allo scopo, la programmazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale che le Aziende Sanitarie Locali hanno già concordato con l'attuale committenza;

RITENUTO, inoltre, che il rispetto dei tempi di attesa, per classi di priorità, imponga anche di calare la nuova contrattualizzazione in un arco temporale congruo, ai fini di una pianificazione delle attività a medio termine, funzionale, tra l'altro, all'ottimizzazione dei processi di produzione;

VISTO il DM 19 dicembre 2022 che, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7 e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificati dall'art. 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 5 agosto 2022 n. 118, ha definito, tra l'altro, le nuove modalità di valutazione ed i criteri di selezione dei soggetti privati accreditati ai fini della stipula degli accordi contrattuali, la cui entrata in vigore è stata stabilita alla data del 31 dicembre 2026 (art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 e ss.mm.ii.);

STABILITO, per quanto evidenziato, a tutela dei vigenti Livelli Essenziali di Assistenza, di definire, per l'area della specialistica ambulatoriale complessivamente considerata, una negoziazione decorrente dal 01 settembre 2025 e in scadenza alla data del 31 dicembre 2026 – utile anche all'allineamento alle ulteriori contrattazioni, come già programmato dalla DGR n. 406/2025 - in attesa dell'entrata in vigore del sistema di selezione di cui al predetto Decreto Ministeriale che troverà attuazione, a livello regionale, prendendo a riferimento i rinnovati fabbisogni assistenziali come individuati dall'AGENAS;

RICHIAMATO l'art. 29 del Decreto-legge n. 73 del 23 maggio 2021, convertito con modifiche dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha confermato, per i laboratori analisi, la soglia minima di efficienza produttiva di 200.000 esami di laboratorio/anno, già individuata dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con Accordo del 23 marzo 2011 per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge finanziaria per l'anno 2007 (L.n.296/2006), al comma 796, lettera o);

ATTESO CHE, per effetto dell'intervenuto art.4, comma 8 del Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, i processi di efficientamento programmati dal Legislatore Nazionale dovranno concludersi entro il 31/12/2025 salvo sopravvenuta e diversa indicazione di carattere nazionale;

CONSIDERATO CHE la riorganizzazione della rete regionale dei Laboratori privati costituisce specifico obiettivo del Programma Operativo 2025-2027, in attuazione del quale l'ASR, con prot. 564 del 24/07/2025 (acquisito internamente in pari data al prot. RA/0310277/25), ha rimesso il nuovo Manuale di Accreditamento che, tra l'altro, adegua i vigenti requisiti delle strutture di laboratorio analisi alle richiamate disposizioni nazionali;

PRECISATO CHE l'allineamento dei laboratori analisi ai nuovi requisiti qualitativi si dispiegherà secondo le tempistiche di adeguamento che saranno previste dal provvedimento regionale di recepimento del predetto Manuale;

PRESO ATTO:

- della nota prot.n.37600 del 03.05.2023 con cui il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL 03 ha rappresentato l'interruzione dell'attività del Laboratorio Analisi Eahs di proprietà della Società Europe Adriatic Health Services S.R.L., sito a Pescara, in attesa del trasferimento presso una nuova sede;
- della nota prot.n. 51814 del 15/05/2025 con la quale il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL 02 ha comunicato la sospensione dell'attività del Laboratorio analisi Salus, sito in Tollo (CH) di proprietà della Società Salus S.r.l. a far data 13.05.2025, per un periodo di 12 mesi;
- della nota prot. nr. RA/0380682/23 del 18/09/2023 con cui la Società Dentisti DI PRINZIO, titolare dell'Ambulatorio odontoiatrico sito in Guardiagrele (CH), ha comunicato di sospendere l'erogazione di prestazioni in regime di accordo contrattuale ex art. 8 quinquies, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

CONSIDERATO che sono stati avviati i procedimenti di sospensione degli accreditamenti rilasciati alle predette strutture la cui inattività è stata confermata dai Flussi di produzione File C relativi alle annualità 2024 e 2025;

VISTO il DCA n. 67 del 29/06/2016 che ha accreditato il Consorzio Valle Peligna – Valle del Sangro con il seguente assetto:

-CORELAB in Castel di Sangro, Autorizzato all'esercizio (con provvedimento del 2013) quale Corelab del Consorzio;

- ✓ Laboratorio Analisi Biocontrol srl, autorizzato all'esercizio (con provvedimento del 2013) quale PPE sito in Pescasseroli (AQ);

- ✓ Laboratorio di Analisi Carrese, autorizzato all'esercizio (con provvedimento del 2016) quale PPE sito in Sulmona (AQ);
- ✓ Laboratorio Analisi Igea Srl, autorizzato all'esercizio (con provvedimento del 2016) quale PPE sito in Sulmona (AQ);
- ✓ Laboratorio Analisi Alto Sangro srl, autorizzato all'esercizio (con provvedimento del 2012) quale PPE sito in Villa Santa Maria (CH);
- ✓ Laboratorio Analisi CMAV Srl autorizzato all'esercizio (con provvedimento del 2012) quale PPE sito in Atessa (CH).

PRESO ATTO dell'attuale inoperatività del Corelab del Consorzio Valle Peligna Valle del Sangro, come da comunicazioni prot. 0022179/23, prot. 0004631/24 e prot 0071082/25, agli atti d'Ufficio, che, ad oggi, ai sensi dei DD.CC.AA. n. 11 del 29/03/2011 e n. 62 del 02/12/2011, preclude la contrattualizzazione del Consorzio ex art. 8 quinquies, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il Legale Rappresentante del Consorzio, con nota acquisita al prot. RA/0003522/24 del 04/01/2024, ha comunicato l'intervenuta implementazione della propria compagine attraverso le seguenti strutture:

- Laboratorio Fleming srl (ora Cerba HealthCare Abruzzo Srl), sito in L'Aquila;
- Laboratorio Analisi Cliniche G. Mendel Srl (ora Cerba HealthCare Abruzzo Srl) sito in Chieti;
- Laboratorio Analisi Cliniche A. Fleming Srl (ora Cerba HealthCare Abruzzo Srl), sito in San Giovanni Teatino (CH);
- Laboratorio Analisi Cliniche Di Perna Srl (ora Cerba HealthCare Abruzzo Srl), sito in Chieti;
- Laboratorio Galeno Srl (ora Cerba HealthCare Abruzzo Srl), sito in Ortona (CH);
- Laboratorio Analisi Petragrani srl (ora Cerba HealthCare Abruzzo Srl), sito in Francavilla al Mare (CH);
- Laboratorio Analisi Urbano FANCI srl, sito in Lanciano (CH);
- Laboratorio HISTONIUM Analisi di Montanaro Francesca & C. s.n.c., sito in Vasto (CH);
- Laboratorio IGEA srl (ora Cerba HealthCare Abruzzo Srl), sito in Teramo;

PRECISATO che la riconducibilità, nel Consorzio Valle Peligna – Valle del Sangro, del Laboratorio Analisi Petragrani srl (ora Cerba HealthCare Abruzzo Srl), sito in Francavilla al Mare (CH) è preclusa dal provvedimento comunale del 04 giugno 2025 che ne ha disposto la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di Punto Prelievo n. 25/2024;

STABILITO, in ogni caso, che, ai fini dell'accreditamento istituzionale, la ridefinizione dell'assetto del Consorzio Valle Peligna Valle del Sangro, conseguirà esclusivamente dalla positiva conclusione dei procedimenti stabiliti dalla LRA n. 32/2007 e ss.mm.ii., che restano, in ogni caso, subordinati all'attivazione del CORELAB consortile, in quanto elemento costitutivo indefettibile del modello organizzativo delineato dall'organo commissariale con i richiamati DD.CC.AA. n. 11 e n. 62 del 2011;

EVIDENZIATO che la mancata attivazione del CORELAB, ad oggi, ha inibito anche la contrattualizzazione del Consorzio, ai sensi delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 218/2023 e n. 339/2023;

PRECISATO, per l'effetto, che è stato avviato nei confronti del suddetto Consorzio il procedimento di sospensione dell'accreditamento ai sensi dell'art. 7 comma 6 della LRA n. 32/2007 e ss.mm.ii.

DATO ATTO che con progr. n. 15785/25 è stato avviato il procedimento per la sottoposizione alla Giunta regionale del provvedimento di voltura dell'accreditamento istituzionale del Laboratorio analisi IGEA srl di Teramo, in favore della Società Cerba Healthcare Abruzzo s.r.l., come da istanza prot. RA/0348093/24;

PRESO ATTO

- della nota acquisita al prot. n. RA/0302353/25 con la quale il Presidente del CdA della società "XELA Specialistica srl" ha comunicato che, con decorrenza dal 16/07/2025, la ragione sociale della società "Ambulatorio Polispecialistico Italiano Madonna del Ponte srl" è variata in "XELA Specialistica srl", restando invariati la sede, il codice fiscale e la partita iva;
- della nota acquisita al prot. n. RA/0302354/25 con la quale il Presidente del CdA della società "XELA Diagnostica srl" ha comunicato che, con decorrenza dal 16/07/2025, la ragione sociale della società "Istituto Diagnostico Italiano Madonna del Ponte srl" è variata in "XELA Diagnostica srl", restando invariati la sede, il codice fiscale e la partita iva;

PRESO ATTO delle Strutture, di seguito elencate, accreditate ai sensi del DCA n.41 del 05.05.2016:

- ✓ Centro Diagnostico Moscardi - L'Aquila (accreditata per la radiologia con DGR n.184/21);
- ✓ Five Zone Fitness Center S.S.D. - Avezzano (AQ) (accreditata per la FKT con DGR n.184/21);
- ✓ Polo Biomedico Adriatico s.r.l. - Vasto (CH) (accreditata per la radiologia e la FKT con D.G.R. n. 516/19 e D.G.R. n. 515/19);
- ✓ Ambulatorio Polispecialistico Italiano Madonna del Ponte s.r.l. (ora "XELA Specialistica srl") - Lanciano (CH) (accreditata per la radiologia con D.G.R. n. 62/20);
- ✓ Centro San Donato s.r.l. - Guardiagrele (CH) (accreditata per la radiologia con D.G.R. n. 1063/18);
- ✓ C.N.O. s.r.l. - Pescara (accreditata per la FKT con D.G.R. n. 799/18);
- ✓ SE.GI. Services s.r.l. - Pescara (accreditata per la FKT con D.G.R. n. 488/18);
- ✓ NOVA SALUS – Trasacco (AQ) (accreditata per la radiologia e la FKT con D.G.R. n. 146/23);
- ✓ CENTRO POLISPECIALISTICO FARNESE SRL (accreditata per la FKT con DGR n.486/24);

PRESO ATTO

- della comunicazione del 27 gennaio 2025 prot. 0007829/25 acquisita in pari data con prot. RA 0029773/25 con la quale il Direttore Generale dell'ASL 04 ha comunicato che *"la Società Villa Rosa srl con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza di accreditamento definitivo del 06 ottobre 2009 ad oggi ha erogato in maniera continuativa prestazioni di dialisi – dapprima unitamente al personale ASL e dal 01.12.2018 con organizzazione propria"*;
- della nota prot. n. RA/03160217/25 del 29 luglio 2025 di trasmissione all'OTA della domanda di accreditamento definitivo della struttura Villa Rosa per le verifiche tecniche di competenza;

RICHIAMATA la DGR n. 945/2024 nella parte in cui dispone di ricondurre nella nuova contrattualizzazione ex art. 8 quinquies, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. le convenzioni che, autonomamente le AASSLL hanno concluso con gli erogatori privati insistenti sui territori di rispettiva afferenza, alla motivata richiesta aziendale di assicurarne la prosecuzione;

CONSIDERATO che, conformemente, hanno già disposto le DD.GG.RR. nn. 407 e 408 del 30/06/2025, relative alle prestazioni dell'Area Territoriale;

RITENUTO di procedere analogamente, ai fini della presente programmazione, escludendo, tuttavia, le convenzioni sostenute dalle AASSLL con risorse di carattere straordinario attribuite alla Regione per specifiche finalità delimitate nel tempo;

VISTE le note prot 39862/25 del 13/05/2025, prot 00063779/25 del 06/08/2025, prot 68645/25 del 28/08/2025 con le quali la Direzione strategica aziendale della ASL 04, tra l'altro, ha confermato la necessità di mantenere, a tutela dei LEA, l'offerta di prestazioni di diagnostica per immagini e di prestazioni dialitiche assicurata per il tramite delle convenzioni ivi indicate;

PRECISATO che la riconduzione nella contrattualizzazione ex art. 8 quinquies, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. delle suddette convenzioni, non oggetto di specifico e distinto finanziamento nazionale delimitato nel tempo, non aggrava la spesa a carico del FSR, in quanto già sostenuta a livello aziendale e persegue anche l'obiettivo di assoggettarne le prestazioni alla disciplina recata dal Decreto legislativo n. 502/1992 e dalla vigente normativa regionale;

CONSIDERATO che, nell'ambito delle suddette comunicazioni, l'ASL 04 ha anche rappresentato la necessità di incrementare l'acquisito di prestazioni dialitiche, di ulteriori € 400.000,00 per assicurare, ai cittadini residenti e non, la continuità assistenziale;

RIBADITO il carattere complementare dell'offerta sanitaria e socio-sanitaria erogata attraverso le strutture private autorizzate e accreditate, nell'ambito dei contratti ex art. 8 quinquies, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, in questo senso, la Corte dei Conti, in sede di Parificazione del Rendiconto Generale della Regione Abruzzo - esercizio 2023 - ha sollecitato una razionalizzazione ed una massimizzazione dell'uso delle strutture pubbliche cui è destinata una gran mole di risorse dell'Erario, attraverso una rivisitazione dell'offerta complessiva delle prestazioni messe a disposizione dai soggetti privati, utilizzando al meglio le potenzialità delle strutture pubbliche, al fine di garantire il loro massimo rendimento;

CONSIDERATO che l'accesso alla contrattualizzazione ex art. 8 quinquies, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. delle strutture sopra elencate, accreditate ai sensi del DCA n. 41/2015, è stato ad oggi inibito dalla necessità di contenere la spesa entro il perimetro economico-finanziario sostenibile per la Regione Abruzzo, anche alla luce dei vincoli normativi che derivano dal Piano di Rientro, assicurando, in ogni caso, nel loro rispetto, la continuità delle cure degli aventi diritto e, correlativamente, gli attuali livelli occupazionali;

PRECISATO che, a tutela delle suddette strutture, la contrattazione relativa al biennio 2022-2023, tuttavia, ne ha imposto, alle AASSLL, il prioritario coinvolgimento in sede di Piani di Recupero ex D.G.R. n. 170 del 04.04.2022;

PRECISATO che la suddetta programmazione è attualmente al vaglio del giudice amministrativo;

PRESO ATTO della rete di offerta privata accreditata per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, testimoniante gli attuali bisogni assistenziali regionali;

RITENUTO che la permanenza, all'esito delle note prot. Prot. RA/0249184/24 del 17/06/2024, Prot. n. RA/0050525/25 del 10/02/2025, Prot. n. RA/0126127/25 del 27/03/2025, Prot. n. RA/0226874/25 del 30/05/2025, dell'attuale rete regionale privata accreditata testimoni la perduranza dei bisogni assistenziali ad essi sottesi;

VISTA la DGR n. 406 del 30 giugno 2025 *Contrattualizzazione art. 8 quinquies D.lgs 502/92 e ss.mm.ii. – prestazioni ospedaliere (01 luglio 2025 – 31 dicembre 2026) e ulteriori disposizioni*;

RILEVATO che, a fronte della mancata operatività delle strutture oggetto dei procedimenti di sospensione dell'accreditamento, sopra indicate, non sono pervenute dalle AASSLL territorialmente competenti richieste di finalizzarne le risorse all'acquisto di analoghe prestazioni sanitarie;

STABILITO, pertanto, di ridestinare, nell'ambito della vigente rete di offerta regionale, le risorse per l'acquisto da privato di prestazioni di specialistica ambulatoriale senza aggravare ulteriormente la spesa a carico del FSR preservando, altresì, la continuità delle cure degli aventi diritto e gli attuali livelli occupazionali;

VISTE le tabelle 1 e 2 (All.1), parti integranti e costitutive della presente deliberazione che individuano i budget contrattuali attribuibili per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di laboratorio analisi nel periodo 01 settembre 2025 – 31 dicembre 2026;

PRECISATO che:

- il budget della struttura Radiosanit prende a riferimento anche il valore della convenzione aziendale, non sostenuta con finanziamento nazionale di carattere straordinario, di cui alla nota ASL 04 prot.n.RA/0095702/25;
- il budget della struttura Villa Rosa, di nuova ammissione alla contrattualizzazione, prende a riferimento il valore della convenzione aziendale per l'assistenza dialitica di cui alla nota ASL 04 prot.n.RA/0095702/25 in quanto non sostenuta con finanziamento nazionale di carattere straordinario;
- il budget delle ulteriori strutture di prima ammissione alla contrattualizzazione, in quanto non titolari di analoghe convenzioni, prende a riferimento quello di minore entità riconosciuto, a livello regionale, a struttura contrattualizzata per la medesima branca specialistica;

RITENUTO che la suddetta valorizzazione, nell'assicurare la continuità assistenziale, garantisca anche equità e parità di trattamento, consentendo alle strutture di nuova contrattualizzazione l'acquisizione del necessario know how nell'erogazione di prestazioni in nome e per conto del SSR;

PRECISATO che il riconoscimento del budget contrattuale, limite cogente ed insuperabile di spesa, consegue dalla conclusione del contratto che resta subordinato alle verifiche di competenza delle AASSLL;

STABILITO che le ulteriori risorse richieste dall'ASL 04 con nota prot. n. RA/0327389/25 del 06/08/2025 per l'incremento delle prestazioni dialitiche – per un importo di € 400.000,00 - potranno essere motivatamente riconosciute dalla Direzione strategica, in sede di contrattualizzazione ex art. 8 quinquies, D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., comprovando l'impossibilità di ampliare la propria offerta pubblica in quanto già massimizzata;

DEFINITO, per il periodo 01/09/2025-31/12/2026, in complessivi € 42.664.766,67, il tetto massimo di spesa per l'acquisto, dalle strutture private accreditate, di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di laboratorio analisi, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

Anno 2025 (01/09/2025-31/12/2025)	Anno 2026 (01/01/2026-31/12/2026)
Euro 10.566.191,67	Euro 31.698.575,00
Euro 400.000,00 (prestazioni dialitiche ASL 04)	

PRECISATO che il suddetto tetto massimo di spesa rappresenta un vincolo ineludibile che delimita la misura delle prestazioni che, nel perimetro temporale di riferimento, il Servizio Sanitario Regionale può permettersi di acquistare, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., dalle strutture private di specialistica ambulatoriale accreditate, alla verificata ricorrenza delle condizioni previste;

VISTO lo schema di contratto relativo al periodo 01/09/2025-31/12/2026, per l'acquisto di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale e di laboratorio analisi, allegato al presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante **(All.2)**, i cui contenuti discendono dall'interlocuzione condotta con le AASSLL, con i Servizi del Dipartimento Sanità competenti *ratione materiae* e con le Associazione rappresentative degli erogatori privati accreditati, all'esito dell'istruttoria condotta dall'Ufficio Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete Ospedaliera e Ambulatoriale;

EVIDENZIATO che i contenuti dello schema contrattuale ripercorrono quelli approvati con DGR n. 806/2022 e DGR n. 339/2023, salvo gli aggiornamenti e le modifiche derivanti dal loro adeguamento alle sopravvenute disposizioni normative;

PRECISATO che la sottoscrizione del rapporto contrattuale è subordinata alla verifica, a carico delle AASSLL: dell'effettiva ricorrenza dei requisiti previsti dalla normativa e dalla regolamentazione vigenti, della documentazione prevista dall'allegato schema contrattuale, del definitivo superamento di criticità eventualmente emerse nell'ambito delle attività di controllo condotte dagli organi preposti, fermo l'obbligo, per le medesime AASSLL, di accertare il mantenimento dei requisiti nella vigenza dell'accordo;

STABILITA, ai sensi dell'art.8, comma 4 della LRA n.32/07 e ss.mm.ii., la seguente procedura di conclusione degli accordi contrattuali: l'ASL sul cui territorio insiste la sede erogativa delle prestazioni oggetto dell'accordo contrattuale cura tutti gli adempimenti funzionali alla conclusione del contratto. Nello specifico:

- ✓ la ASL è tenuta ad acquisire, prima di procedere alla stipula del contratto, la documentazione elencata in calce allo schema contrattuale;

- ✓ su richiesta della ASL, l'Erogatore fornirà ogni ulteriore eventuale documento che non sia a disposizione dell'Amministrazione richiedente, comprovante il possesso dei requisiti richiesti ed il loro mantenimento per tutta la durata del contratto;
- ✓ l'esito positivo delle verifiche condotte e l'assenza di cause ostative alla sottoscrizione saranno comprovati dalla sottoscrizione del contratto da parte del Direttore Generale dell'ASL procedente. Costituisce causa ostativa alla sottoscrizione del contratto la mancata emissione, da parte dell'Erogatore, di note di credito per attività rese dalle strutture indicate nell'accordo contrattuale ove non contestate nei termini di legge ovvero rese definitive dalla conclusione del procedimento di relativa contestazione;
- ✓ analogo valore avranno le sottoscrizioni dei Direttori Generali delle ulteriori Aziende sanitarie, che l'ASL procedente avrà cura di acquisire per la successiva sottoposizione del contratto all'Erogatore, la cui firma ne perfezionerà i contenuti;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 23.06.2023, *"Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica"* e s.m.i., recepito con DGR n.936 del 30/12/2024 con cui è stato approvato il Nomenclatore tariffario regionale e il CUR per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e protesiche;

PRECISATO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del FSR e del Bilancio regionale;

RIBADITO, in questo senso, che la programmazione funzionale alla contrattualizzazione ex art. 8 quinquies, D. Lgs 502/1992 e s.m.i. compresa quella delineata dal presente provvedimento, determina un vincolo di scopo sulle risorse assegnate alle AASSLL in sede di riparto del FSR;

RICHIAMATA, al riguardo, la DGR 976/2023 che, tra l'altro, ha eliminato, tra i criteri di riparto, i *"contratti negoziali"* e le *"spese per convenzioni ASL su setting non ancora contrattualizzati"* in quanto la spesa che ne discende deve essere ricompresa *"nei costi che ciascuna ASL sostiene per la produzione dei propri LEA e che delega all'esterno delle proprie strutture"*;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio proponente ha attestato che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e pertanto è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui alla D.lgs. n. 33/2013 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio e il Direttore del Dipartimento, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99, ciascuno per la parte di competenza, con la sottoscrizione del presente atto hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa e alla legittimità dello stesso;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità con la sottoscrizione del presente atto ne ha attestato altresì la conformità agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

1. **DI DEFINIRE** per l'area della specialistica ambulatoriale una negoziazione decorrente dal 01 settembre 2025 e in scadenza alla data del 31 dicembre 2026 in attesa dell'entrata in vigore del sistema di selezione di cui al DM 19 dicembre 2022 che troverà attuazione, a livello regionale, prendendo a riferimento i rinnovati fabbisogni assistenziali come individuati dall'AGENAS;
2. **DI STABILIRE**, per il periodo 01/09/2025-31/12/2026, in complessivi € 42.664.766,67, il tetto massimo di spesa per l'acquisto, dalle strutture private accreditate, di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di laboratorio analisi, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

Anno 2025 (01/09/2025-31/12/2025)	Anno 2026 (01/01/2026-31/12/2026)
Euro 10.566.191,67	Euro 31.698.575,00
Euro 400.000,00 (prestazioni dialitiche ASL 04)	

3. **DI APPROVARE** i budget contrattuali di cui alle tabelle 1 e 2 (All.1), parti integranti e costitutive della presente deliberazione, riconoscibili, nel periodo ivi indicato, alle strutture ammesse alla negoziazione;
4. **DI STABILIRE** che le ulteriori risorse richieste dall'ASL 04 con nota prot.n. RA/0327389/25 del 06/08/2025 per assicurare la presa in carico dei pazienti necessitati di prestazioni dialitiche – per un importo di € 400.000,00 - potranno essere motivatamente riconosciute dalla Direzione strategica, in sede di contrattualizzazione ex art. 8 quinquies, D. Lgs 502/1992 e s.m.i. comprovando l'impossibilità di ampliare la propria offerta pubblica in quanto già massimizzata;
5. **DI APPROVARE** lo schema di contratto relativo al periodo 01/09/2025-31/12/2026, per l'acquisto di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale e di Laboratori analisi, allegato al presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante (All.2);
6. **DI PRECISARE** che la sottoscrizione del contratto è subordinata alla verifica, a carico delle AASSLL: dell'effettiva ricorrenza dei requisiti previsti dalla normativa e dalla regolamentazione vigenti, della documentazione prevista dall'allegato schema contrattuale, del definitivo superamento di criticità eventualmente emerse nell'ambito delle attività di controllo condotte dagli organi preposti, fermo l'obbligo, per le medesime AASSLL, di accertare il mantenimento dei requisiti nella vigenza dell'accordo;
7. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art.8, comma 4 della LRA n.32/07 e ss.mm.ii., la seguente procedura di conclusione degli accordi contrattuali: l'ASL sul cui territorio insiste la sede

erogativa delle prestazioni oggetto dell'accordo contrattuale cura tutti gli adempimenti funzionali alla conclusione del contratto. Nello specifico:

- ✓ la ASL è tenuta ad acquisire, prima di procedere alla stipula del contratto, la documentazione elencata in calce allo schema contrattuale;
 - ✓ su richiesta della ASL, l'Erogatore fornirà ogni ulteriore eventuale documento che non sia a disposizione dell'Amministrazione richiedente, comprovante il possesso dei requisiti richiesti ed il loro mantenimento per tutta la durata del contratto;
 - ✓ l'esito positivo delle verifiche condotte e l'assenza di cause ostative alla sottoscrizione saranno comprovati dalla sottoscrizione del contratto da parte del Direttore Generale dell'ASL procedente. Costituisce causa ostativa alla sottoscrizione del contratto la mancata emissione, da parte dell'Erogatore, di note di credito per attività rese dalle strutture indicate nell'accordo contrattuale ove non contestate nei termini di legge ovvero rese definitive dalla conclusione del procedimento di relativa contestazione;
 - ✓ analogo valore avranno le sottoscrizioni dei Direttori Generali delle ulteriori Aziende sanitarie, che l'ASL procedente avrà cura di acquisire per la successiva sottoposizione del contratto all'Erogatore, la cui firma perfezionerà il rapporto contrattuale;
8. **DI RIBADIRE** che il tetto massimo di spesa e i budget contrattuali, definiti dalla programmazione regionale, costituiscono un vincolo ineludibile delimitante la misura delle prestazioni che, nel perimetro temporale di riferimento, il Servizio Sanitario Regionale può permettersi di acquistare, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., dalle strutture private di specialistica ambulatoriale accreditate, alla verificata ricorrenza delle condizioni previste;
9. **DI PORRE** in capo alle sole Direzioni strategiche aziendali la responsabilità di acquisiti, da strutture private accreditate, di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, non oggetto di contrattualizzazione ex art. 8 quinquies, D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
10. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURAT e sul sito web istituzionale regionale, di notificarlo, a mezzo PEC, agli Erogatori interessati e alle AASSLL, di trasmetterne copia ai Servizi del Dipartimento competenti in materia e di curarne l'inoltro ai Ministeri affiancanti il Piano di Rientro.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018002 UFFICIO CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE OSPEDALIERA E AMBULATORIALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Pierpaolo Filograsso
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Assente

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Camillo Odio
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: Allegato n.1 Tabelle 1 e 2.pdf
Impronta 654EEACA72B73B478A7A7B8C0D49A30476C7744AB64A1131EC7C83A0032F4986
Nome allegato: allegato n. 2 schema contratto specialistica.def..pdf
Impronta A2F17EE27E30D36951CB790CF4DD783CEA41649B249ECD54C72D0FE3D3CE310B



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018002 UFFICIO CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE OSPEDALIERA E AMBULATORIALE**

(Firmato digitalmente da)
**MARCO MARSILIO
PRESIDENTE**

Data: 16/09/2025 19:10:18
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
**MARCO DE SANTIS
SEGRETARIO**

Data: 16/09/2025 19:21:23
Nr. di serie certificato: 7635241055269235859